

Volontari senza compensi

Per realtà diverse dalle associazioni la regola risulta attenuata

I PALETTI

Distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione e mancato rispetto di obblighi di reimpiego fanno venire meno l'assenza di scopo di lucro

PAGINE A CURA DI
Carlo Mazzini

Dal punto di vista legislativo, il non profit è il prodotto, anche abbastanza confuso, di norme che regolano in modo assai differente le svariate tipologie di enti.

Il divieto

In merito alle organizzazioni di volontariato, vi è un divieto totale per gli aderenti di ottenere un qualsivoglia ritorno o vantaggio economico, dato che, in modo non equivoco, l'articolo 2 della legge quadro 266/1991 stabilisce: «Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà... La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte».

Pertanto, indifferentemente dal fatto se l'attività prestata sia quella di presidente o di educatore, l'aderente (e il presidente - così come, peraltro, il consigliere - di certo dev'essere aderente) non può ricevere alcun compenso. Tutt'al più, il socio potrà farsi rimborsare i costi effettivamente sostenuti, entro limiti quantitativi e qualitativi in precedenza stabiliti in via generale dal consiglio direttivo o dall'assemblea con apposita delibera o regolamento.

Con queste premesse, il rimborso spese non potrà mai essere forfettario e nascondere un compenso per i soci, ma dovrà essere "supportato" da pezze giustificative relative a spese per sostenere le quali i medesimi soci siano stati autorizzati.

Si può quindi affermare che, per le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri tenuti dalle Regioni o dalle Province, l'assenza di scopo di lucro soggettivo (dal punto di vista di chi ne fa parte) debba essere assoluta. Per la restante parte degli enti non profit il divieto non è così totale o netto, anche se deve permanere nella sostanza dei fatti.

In generale, il riferimento principale all'assenza di scopo di lucro è quello riportato per le Onlus all'articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997, che elenca i casi di perdita di qualifica di Onlus derivanti da distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione. I casi presi in esame dalla normativa sono cinque:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate a condizioni più favorevoli rispetto alla loro qualità, a soci, consiglieri, donatori, componenti di organi di controllo (e ai parenti di tutti questi soggetti fino al terzo grado, nonché ai loro affini fino al secondo grado);

b) acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) corresponsione, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori a quanto stabilito per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

d) corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto del tasso a soggetti - non banche né intermediari autorizzati - per prestiti all'organizzazione;

e) corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le stesse qualifiche.

GETTONI DI PRESENZA

Se la somma ricevuta dal componente del consiglio di amministrazione supera i 30 euro, gli enti perdono il diritto a contributi pubblici

Secondo l'agenzia delle Entrate, questa norma ha una valenza generale «per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge» (risoluzione 38/E/2010).

L'ambito sportivo

Anche per le Asd (associazioni sportive dilettantistiche), pertanto, valgono le regole Onlus in merito alla distribuzione indiretta di utili, e il compenso di istruttore è compatibile con tali indicazioni solo se, in particolare, risulta rispettata la condizione di cui al precedente punto e).

Peraltro, in base alla da risoluzione 38/E/2010, contribuiscono al calcolo del limite - da non superare - anche gli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile, di cui all'articolo 69, comma 2, del Tuir. Inoltre, alla luce della risoluzione 9/E del 2007 e della recente sentenza della Cassazione 4147/2013 (dove si parla di cariche sociali riferibili a due sole famiglie), la ristretta compagine sociale di un ente il quale prevede che tutti o buona parte dei soci abbiano un ritorno economico dall'attività (seppure nei limiti citati) può essere indicatore di presenza di lucro soggettivo da parte dei componenti.

In realtà, proprio nella pratica sportiva dilettantistica, può accadere che l'associazione sia formata più dagli istruttori che dai partecipanti veri e propri delle discipline sportive. In questo caso è chiaro - e l'amministrazione finanziaria sembra esserne sempre più consapevole - che, al netto del concetto di commercialità o meno dell'attività, è stata formata un'associa-

zione che di "non profit" ha veramente poco, forse solo lo statuto.


Le vere realtà dello sport dilettantistico - la gran parte - operanti senza scopo di lucro vedono la loro ragione di esistere non nell'interesse di pochi istruttori o organizzatori, ma in quello più diffuso di tutti gli associati, i quali devono poter partecipare a pieno titolo alla vita dell'associazione e, nel caso, guidarne le sorti prendendosi in carico la gestione della stessa.

Il compenso

Infine, in merito al gettone di presenza ricevuto dal componente del consiglio di amministrazione, bisogna tenere presente che il Dl 78/2010, all'articolo 6, comma 2, riporta una misura draconiana di riduzione di tali compensi, da intendere, comunque, percepiti per la sola attività di consigliere. Il decreto fissa a un massimo 30 euro per seduta la somma riscuotibile da un consigliere, anche di un ente privato, nel caso in cui l'ente riceva contributi a carico delle finanze pubbliche, qui da intendere anche come agevolazioni.

In caso di erogazione di gettoni di maggiore ammontare, gli enti non possono ricevere, neppure indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, a eccezione dell'eventuale 5 per mille. Fanno eccezione a questa previsione le Onlus e le associazioni di promozione sociale, oltre ad altre tipologie di enti di natura pubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



IL QUESITO



Sono presidente di un'organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale. A quanto mi pare di capire, non mi è possibile ricevere alcun compenso per il ruolo che ricopro, ma mi chiedo se, essendo anche educatore in questo ente, posso comunque farmi pagare per le prestazioni che rendo all'ente stesso. Si tenga conto che in un'altra associazione - non di volontariato, ma sportiva dilettantistica - pratico attività di istruttore e, oltre a un compenso orario, ricevo, in qualità di consigliere, un gettone di presenza per ogni seduta. Non capisco fino a che punto io possa avere un ritorno economico dall'attività che presto e che mi costringe a sopportare anche responsabilità (spesso gravose).

M. A. - BERGAMO

SENZA SCOPO DI LUCRO

L'assenza di scopo di lucro si basa su tre requisiti fondamentali riassumibili in:

- 1) divieto di distribuire nel corso della vita dell'ente, anche per via indiretta, gli utili, gli avanzi o le risorse disponibili dell'ente
- 2) obbligo di reimpiegare gli utili nella realizzazione dei fini istituzionali;
- 3) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di sua estinzione, a favore di un altro ente non profit o a fini di pubblica utilità

In particolare, con riferimento al punto 1), questi sono i casi, elencati dall'articolo 10, comma 6, del Dlgs 460/1997, che portano alla perdita della qualifica di Onlus (secondo la risoluzione 38/E/2010 dell'agenzia delle Entrate, peraltro, la norma ha una valenza generale «per gli enti di tipo associativo ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge»):

- a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate a condizioni più favorevoli rispetto alla loro qualità, a soci, consiglieri, donatori, componenti di organi di controllo (e ai parenti di tutti questi soggetti fino al terzo grado, nonché ai loro affini fino al secondo grado);
- b) acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) corresponsione, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di emolumenti individuali annui superiori a quanto stabilito per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto del tasso a soggetti - non banche né intermediari autorizzati - per prestiti all'organizzazione;
- e) corresponsione ai lavoratori dipendenti di stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per le stesse qualifiche

LA DISTINZIONE

01 | ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO SOGGETTIVO

Le persone che fanno parte dell'ente non hanno interessi economici o patrimoniali nella realizzazione delle attività (è assoluto per le organizzazioni di volontariato)

02 | ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO OGGETTIVO

L'organizzazione ha modalità di gestione che prevedono la possibilità di fare profitto, ma non è questo il suo fine

LIMITI QUANTITATIVI ALLE ATTIVITÀ CONNESSE DELLE ONLUS

01 | IN PREVALENZA

Per ogni settore l'attività prevalente (considerando risorse materiali e umane o il numero di prestazioni) dev'essere quella istituzionale

66%

02 | LA QUOTA

Una Onlus può incassare proventi dalle attività connesse in misura non superiore al 66% delle spese totali dell'ente (istituzionali più connesse)